www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

IL RUOLO DELLA DISTRIBUZIONE NEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RAEE

A cura dell' Ing. Giovanni Maione

DOCUMENTI

2010

INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Come noto, con l'entrata a regime del sistema di gestione dei RAEE, viene esteso il principio di responsabilità dei produttori anche alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed il conseguente obbligo, per le aziende produttrici, che se ne fanno carico attraverso i sistemi collettivi, di organizzare e gestire un sistema per il recupero dei prodotti immessi nel mercato e giunti a fine vita. Oltre al coinvolgimento diretto dei produttori, la normativa attribuisce compiti specifici anche agli altri soggetti coinvolti nel ciclo dei RAEE: Comuni e distributori; ed è sul ruolo di questi ultimi che si concentra il presente contributo.
La funzione principale che la norma affida ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nell'ambito di tale sistema, è quella di garantire il cosiddetto *"ritiro uno contro uno"* ai sensi dell'art 6, c.1, lett. b), del Dlgs 151/2005:
"i distributori assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito , in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita: provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego";
Si tratta di un momento cruciale dell'intera filiera e costituisce, a giudicare dalle esperienze europee già mature, requisito ineliminabile per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta fissati dalla Direttiva.
Tuttavia, come vedremo meglio, a livello nazionale si tratta di una norma in bianco, non ancora in grado di dispiegare i propri effetti.

Echi di quest'approccio gestionale si potevano già rinvenire nell'abrogato *"decreto Ronchi"*, laddove aveva introdotto l'obbligo, contestualmente all'acquisto di un prodotto di tipologia equivalente, di riconsegnare l'usato al rivenditore[1]. Invero la disposizione riguardava in via esclusiva particolari tipologie di beni durevoli[2] e, peraltro, non aveva mai trovato operatività per la mancata stipula degli accordi e contratti di programma tra le parti interessate, previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

---

[1] *"I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25". (Art. 44, c.1)*

[2] *a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;*

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tali disposizioni sono state successivamente superate dalle previsioni dell'art. 20, c. 6, Dlgs 151/2005 che ne sancisce la disapplicazione limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, in quanto puntualmente disciplinate.
Il Dlgs 151/2005, infatti, nel dare attuazione alle direttive comunitarie relative alla *"riduzione dell'uso di sostanze pericolose elle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*, prevede, in capo ai distributori di tali apparecchiature, gli obblighi di cui all'art. 6, c.1, lett. b), di cui già si è detto.
L'avvio del sistema, inizialmente previsto per il 13 agosto 2006, veniva a più riprese differito per effetto di diversi interventi normativi, fino al 31 dicembre 2007. Nell'anno 2008 il sistema vedeva finalmente la luce, con il passaggio di competenze sulla gestione dei RAEE dai Comuni ai produttori.

Nondimeno, il citato obbligo di ritiro *"uno contro uno"* resta tuttora sospeso per effetto del decreto-legge cd "Milleproroghe" del 31 dicembre 2007, n.248[3], il quale è andato a modificare il Dlgs 151/2005, con l'introduzione del c. 1 bis[4] all'art.6, che ne subordina l'applicabilità all'entrata in vigore del decreto attuativo ivi previsto.
Tale decreto, di cui circolano da tempo le versioni in lavorazione, non è stato ancora emanato dal Ministero benché si sia ampiamente superata la data del 29 febbraio 2008, indicata quale scadenza ultima per la sua pubblicazione.

Ad oggi, in definitiva, non sussiste in capo ai distributori di AEE l'obbligo di ritirare il prodotto usato da parte degli acquirenti e questo costituisce un vulnus dell'intero sistema di gestione. Per completezza di informazione, però, è doveroso aggiungere che, ad oggi, il numero di Comuni che si sia dotato di almeno un centro di raccolta iscritto al Centro di coordinamento RAEE è pari 2.693[5] e, dunque, in diverse zone d'Italia le aziende di distribuzione risulterebbero comunque impossibilitate ad ottemperare agli obblighi di legge in mancanza di un recapito finale per i rifiuti.

---

[3] *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"*, pubblicato sulla GU n. 302 del 31-12-2007 e convertito in legge con provvedimento del 28 febbraio 2008, n. 31.
[4] "*Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto*".
[5] Fonte: CdC RAEE al 13 gennaio 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Destinazione dei RAEE

Pur in mancanza degli strumenti normativi di attuazione, analizziamo il ruolo della distribuzione nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Intanto, la definizione di *"distributore"* declinata all'art. 3, c.1, lett. n), del Dlgs 151/2005:

"soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)"

Si tratta di un'accezione molto vasta che ricomprende, in pratica, qualsiasi operatore economico che immetta AEE sul mercato, compresi quelli che effettuano televendite o vendite elettroniche.

In ordine alla provenienza dei rifiuti, la legge impone l'obbligo del ritiro gratuito unicamente per le apparecchiature destinate *"ad un nucleo domestico"*. Per quanto riguarda i RAEE professionali, invece, si tratta di una facoltà che può essere esercitata o meno, laddove i produttori o terzi che agiscono in loro nome intendano avvalersi delle strutture sostenendone i relativi oneri.

Passiamo, adesso, ad identificare il punto di arrivo del trasporto . A seconda della provenienza del rifiuto possono verificarsi le seguenti circostanze:

RAEE domestici → Centri di raccolta (art. 6, c.1, D.Lgs 151/2005)

RAEE professionali → Impianti autorizzati

In mancanza di riferimenti specifici, è utile evidenziare che per *"centri di raccolta"* non si fa riferimento esclusivo ai centri così definiti nella riscrittura dell'art.183 del TUA ad opera del DLgs 4/2008, i quali vi sono tuttavia ricompresi come vedremo in seguito.

Infatti l'art. 6, c. 1, del Dlgs 151/2005, li definisce:

"spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati".

A tutta prima notiamo una contraddizione in termini laddove si parla indistintamente sia di *"raccolta separata"* che, così definita, è attività di gestione dei rifiuti ed, in quanto tale, soggetta ad iscrizione, sia di *"deposito temporaneo"*, istituto giuridico che non rientra nella gestione dei rifiuti in senso tecnico.

Per quanto riguarda, poi, l'identificazione di tali strutture, è necessaria una premessa di metodo. In Italia si registrano diverse linee interpretative, in base alle quali talune province hanno autorizzato gli ecocentri secondo le medesime procedure previste per un qualsiasi impianto di gestione dei rifiuti, mentre altre hanno considerato tali siti come depositi funzionali alle raccolte, e per essi è in corso l'adeguamento disposto dalla normativa vigente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Stante la genericità della cennata definizione si può ragionevolmente ritenere che essa faccia riferimento sia agli impianti autorizzati in regime ordinario ex art. 27, DLgs 22/97 (ora art. 210, DLgs 152/06), sia ai *"centri di raccolta"*, di cui all'art. 183, c.1, lett. cc) del DLgs 152/06, disciplinati dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i., per i quali il Sindaco competente per territorio abbia rilasciato la relativa *"approvazione"*.

In merito alla regolamentazione di dettaglio è prudente rimandare l'analisi ad un futuro intervento ed attendere l'emanazione del relativo decreto, benché l'ultima bozza disponibile dovrebbe sostanzialmente coincidere con il testo che sarà licenziato dal Ministro. No va taciuto, tuttavia, che si tratterà di un regolamento improntato ad una politica di semplificazione. Semplificazioni, recita il dettato normativo, che possono andare*"anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* purché sia garantito, naturalmente, il *"rispetto delle disposizioni comunitarie"*. Ed è proprio dall'analisi della normativa comunitaria che si può trovare menzione di tale indirizzo nel considerando (17) [6] della Direttiva 2008/98/CE[7], che esclude talune raccolte residuali dalle attività di rilevanza economica e professionale.

Giovanni Maione

Pubblicato il 15 gennaio 2010

---

[6] *"I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche".*

[7] *Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 312 del 22.11.2008.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)